



Comune di Trinità


Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66.131 – Fax 0172/66.482

P.IVA/C.F. 00367390044

e-mail: municipio@comune.trinita.cn.it

PEC: trinita@cert.ruparpiemonte.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 21/2021

OGGETTO: Rimozione rifiuti sentiero del pescatore.

IL SINDACO

- VISTO il rapporto amministrativo n. 12/2021 del 22/04/2021 redatto della Regione Carabinieri Forestale Piemonte, Stazione di Cuneo con cui veniva comunicato al Comune di Trinità la presenza di rifiuti lungo il percorso naturalistico denominato “Del Pescatore” all'altezza del Foglio 1 Mappale 37;
- RILEVATO che dalle ricerche effettuate il terreno sopra indicato risulta di proprietà OMISSIS, Via OMISSIS;
- VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. T.U. ENTI LOCALI.
- VISTO l'Art. 192 c. 1 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTO l'Art. 192 c. 3 del D.Lgs. 152/2006;
- VISTO l'Art. 192 c. 4 del D.Lgs. 152/2006;
- CONSIDERATA la propria competenza ad emanare il presente provvedimento;
- RILEVATO che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

ORDINA

OMISSIS, nella persona OMISSIS quale proprietario del terreno interessato di provvedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti sul percorso naturalistico denominato “Del Pescatore” all'altezza del Foglio 1 Mappale 37, immediatamente, senza ritardi e comunque non oltre 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza.

COMUNICA

- Che le eventuali inosservanze di disposizioni legittimamente impartite dall'Autorità saranno punite ai sensi di legge (Art.255 c. 3 D.Lgs. 152/2006, Art. 650 Codice Penale).
- Che, in caso di inottemperanza, questo Ente procederà alla rimozione dei rifiuti con l'addebito delle spese sostenute a carico dei soggetti inadempienti.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia notificata ai soggetti interessati.
- Che il presente provvedimento venga pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Trinità.

INFORMA

- Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199.
- E' altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del C.d.S. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.
- Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia Stradale sono incaricate di far osservare la presente ordinanza. I trasgressori sono puniti nei modi e termini previsti dalla legge.

Trinità, 29 Giugno 2021

IL SINDACO
Zucco Ernesta